

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

L'ORGANO DI REVISIONE
(REVISORE UNICO)

Oggetto: *Variazione degli stanziamenti di spesa del titolo 2 e del fondo pluriennale vincolato per riporto su annualità 2017 di prenotazioni assunte nel 2016.*

PARERE

- TENUTO CONTO di quanto disposto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- TENUTO CONTO di quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTO lo Statuto comunale;
- CONSIDERATO il Regolamento comunale di contabilità;
- Considerato che il Comune di Terranuova Bracciolini ha aderito nell'anno 2014 alla sperimentazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTA la proposta di determina di cui all'oggetto, corredata dei relativi allegati, relativa al riaccertamento parziale dei residui dell'Ente con riferimento alle previsioni per gli anni 2016 e 2017;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23 dicembre 2016, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017 - 2019;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 27 dicembre 2016, avente ad oggetto il piano esecutivo di gestione per gli anni 2017 - 2019 - parte finanziaria;
- RICHIAMATA la determina n. 1165 del 29 dicembre 2016 con la quale, fra l'altro, sono state disposte variazioni agli stanziamenti sul bilancio di previsione 2016 - 2018 (annualità 2016) e sul bilancio di previsione 2017 - 2019 (annualità 2017);
- ACCERTATO che, a seguito delle presenti variazioni di bilancio le previsioni 2017 - 2019, i saldi finanziari valevoli ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio sono in linea con le vigenti disposizioni per il periodo considerato.



- RICHIAMATO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;
- RICHIAMATO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prevede, altresì, che "al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali".

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di determina alla variazione degli stanziamenti di spesa del titolo 2 e del fondo pluriennale vincolato per riporto su annualità 2017 di prenotazioni assunte nel 2016, corredata dei relativi allegati

Terranuova Bracciolini, 1 marzo 2017-.

L'ORGANO DI REVISIONE

Alessandro Pratesi

